



*Ministero dello Sviluppo Economico*

UFFICIO LEGISLATIVO

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Uffici di diretta collaborazione del Ministro  
Struttura: UL  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0018169 - 28/07/2014 - USCITA

AL MINISTERO DELLA SALUTE  
- UFFICIO LEGISLATIVO

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI  
- UFFICIO LEGISLATIVO

e, per conoscenza:

ALL'UFFICIO DI GABINETTO

LORO SEDI

**Oggetto: Applicazione dell'articolo 26 "Paese di origine o luogo di provenienza" del Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e disciplina sanzionatoria delle violazioni al medesimo Regolamento.**

Si trasmette copia del parere della Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese, in merito alla disciplina sanzionatoria prevista dal Regolamento indicato in oggetto, fatto pervenire con nota del 15 luglio 2014, prot. 129384.

VICE  
IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE POLITICA INDUSTRIALE, COMPETITIVITA' E PMI  
ex **Divisione XII - Politiche delle industrie alimentari**

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-PIC  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. **0129384 - 15/07/2014 - USCITA**

UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

**Oggetto: Applicazione dell'articolo 26 "Paese di origine o luogo di provenienza" del Reg.(UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e disciplina sanzionatoria delle violazioni al medesimo Regolamento.**

Come è noto il regolamento (UE) n. 1169/2011 ha disciplinato all'articolo 26 "*Paese di origine o luogo di provenienza*", le modalità e le condizioni per l'indicazione nell'etichetta degli alimenti delle informazioni in materia di origine.

L'applicazione delle norme contenute nell'articolo 26, comma 2, lettera b) e commi da 3 a 6 del citato Regolamento è tuttavia soggetta all'adozione di atti di esecuzione come richiamati nello stesso articolo, i quali atti di esecuzione hanno tempi di applicazione non immediati.

L'unico atto esecutivo dell'articolo 26 finora emanato è il "*Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che fissa le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili*": atto esecutivo del comma 2, lettera b), pubblicato sulla GUUE il 14.12.2013, ma applicativo a far data dal 1.04.2015 e comunque non applicabile "*alle carni che sono state legalmente immesse sul mercato dell'Unione prima del 1° aprile 2015 fino a esaurimento delle scorte*".

Con riferimento alla violazione delle disposizioni di cui al Regolamento in oggetto, infine, questa Direzione sta lavorando, come noto, ai sensi dell'art. 2 della legge 6 agosto 2013 n. 96 recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013*", allo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria del Regolamento, che verrà a breve condiviso con le altre Amministrazioni interessate. Anche il predetto schema di decreto legislativo tiene conto dell'emanazione degli atti di esecuzione del regolamento stesso.

Tutto ciò considerato si ritiene necessario rendere noto agli Uffici Legislativi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero della Salute che nessuna sanzione può essere erogata, per quello che attiene specificamente l'applicazione dell'art.26 del Regolamento in oggetto, prima dell'applicazione dei suoi atti esecutivi.

gr

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Maria ~~Lucasica~~ Agrò